



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TERZA CIVILE

Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Bernardo;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 28816-1/15, promosso da

MADDALENA IMPERIALI, SALVATORE MUSCARELLA, DANILO SCIPIO, FRANCESCO FALCO, ANTONIO OLIVIERO, ANTONIO SILVESTRO, IVETTE CAGLIARI, LORETTA CIVILI, MARCO PALMERINI, CRISTINA RICCI, GIUSEPPE MORETTI, SALVATORE LICCIARDI, LINO NEMESI, SANTE D'ADAMO, LAURA DE ROSA, ROBERTO ZUCCA, ROBERTO VACCA e STEFANO CONTI

Con gli avv.ti Romano Vaccarella e Silvana Panzera

RICORRENTI

CONTRO

CONFEDERAZIONE NAZIONALE UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO

Con gli avv.ti Antonino Cataudella, Ferruccio Pezzulla e Francesco Scacchi

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

MANCINI TONINO, BERGAMO GIANCARLO, CICERO ESTER MARIA LETIZIA, DEL GROSSO EDOARDO, MURGIA GIOVANNINA, SURACE GIUSEPPE, TAMMARO GIUSEPPE, RONGHI SALVATORE, CRISTOFARO NICOLA MARIA

INTERVENUTI

premessò in fatto:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio la UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO, al fine di sentir dichiarare la illegittimità a norma di Statuto, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle delibere assunte dal Consiglio Nazionale di UGL in data 14 febbraio 2015 e 20 febbraio 2015 aventi ad oggetto le decadenze dei consiglieri nazionali illegittimamente disposte in base all'art. 8, quarto comma, del



Regolamento di attuazione dello statuto confederale, con ogni conseguente provvedimento di legge; la illegittimità a norma di Statuto, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia, anche per effetto dell'accertamento di cui al precedente punto, della delibera di elezione di Francesco Paolo Capone alla carica di Segretario Generale UGL adottata in data 20 febbraio 2015 dal Consiglio Nazionale Straordinario di UGL; la illegittimità a norma di Statuto, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia di ogni atto posto in essere dal Francesco Paolo Capone, con decorrenza dal 20 febbraio 2015, spendendo la qualità di Segretario Generale UGL, con ogni provvedimento di legge. A tal fine esponevano che:

- in data 28 ottobre 2014, si era riunito il Consiglio Nazionale Straordinario di UGL al fine di provvedere alla nomina del nuovo Segretario Generale in sostituzione di Geremia Mancini, Segretario dimissionario;
- i lavori erano proseguiti il giorno successivo e le operazioni di voto, svolte in un clima di confusione, stante la mancata verifica del numero dei consiglieri presenti, la mancata chiamata nominale o per categorie e il mancato computo dei voti, si erano conclusi con la proclamazione del Capone quale Segretario Generale;
- con atto di citazione notificato in data 13-19, novembre i consiglieri dissenzienti avevano impugnato tale delibera dinanzi al Tribunale di Roma e, con successivo ricorso ex art. 23 c.c., ne avevano domandato la sospensione, chiedendo altresì di inibire al Capone di utilizzare e di spendere la qualifica contestata e di porre in essere atti e comportamenti quale Segretario Generale;
- il procedimento cautelare, rubricato al n. di r.g. 73664-1/2014 ed assegnato insieme al giudizio di merito alla III Sezione del Tribunale di Roma, dott. Garri, si era concluso -in data 6 febbraio 2015- con la sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata, sul presupposto che l'elezione del Capone si fosse verificata in modo difforme alle regole statutarie;
- in pari data, all'esito della pubblicazione del provvedimento sopra indicato, la Segreteria Confederale aveva convocato un nuovo Consiglio Nazionale Straordinario di UGL per il 14 febbraio 2015, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Segretario Generale;
- il 14 febbraio 2015, si era riunito il Consiglio Nazionale Straordinario di UGL che, verificata la mancanza del *quorum* deliberativo prescritto per l'elezione del Segretario Generale, aveva formalizzato la decadenza di 15 consiglieri nazionali per assenze ingiustificate ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e si era autoconvocato per il 20 febbraio 2015 con il medesimo ordine del giorno;
- in data 20 febbraio 2015, il Consiglio -nuovamente riunitosi- in via preliminare aveva dichiarato la decadenza di 36 consiglieri nazionali ai sensi dell'art. 8.4 del Regolamento attuativo e, con il voto di 100 Consiglieri Nazionali sui 138 rimasti in carica all'esito delle decadenze di cui sopra, aveva deliberato l'elezione di Francesco Paolo Capone alla carica di Segretario Generale di UGL;



- I provvedimenti impugnati dovevano considerarsi illegittimi e/o invalidi per i seguenti motivi:
- 1) Quanto alle deliberazioni relative alla decadenza dalla carica di consigliere nazionale:
 - a) Le deliberazioni in questione erano state adottate in base all'art. 8 del Regolamento di attuazione dello statuto confederale, disposizione che non si applicava ai componenti degli organi confederali, bensì esclusivamente ai componenti degli organi delle "strutture territoriali" e delle "strutture di categoria" di UGL;
 - b) lo Statuto confederale non prevedeva cause di decadenza dei componenti elettivi del Consiglio Nazionale, l'unica ipotesi di decadenza disciplinata essendo quella relativa ai consiglieri nazionali cooptati "*per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale*", che cadevano dalla carica di "*componente del Consiglio Nazionale*" in caso di "*revoca o decadenza dall'incarico che aveva determinato la cooptazione*";
 - 2) Quanto alla delibera di elezione di Francesco Paolo Capone alla carica di Segretario Generale:
 - a) La delibera in questione era invalida, stante l'insussistenza del *quorum* costitutivo e deliberativo prescritto dall'art. 13, comma 16, dello Statuto UGL (2/3 dei componenti del Consiglio Nazionale), poiché era stata adottata con il voto di soli 100 consiglieri, considerando quale base di computo il numero di componenti derivante dall'esclusione dei consiglieri erroneamente dichiarati decaduti e cioè 138; un computo corretto avrebbe dovuto tenere in considerazione anche i 52 decaduti e quindi assumere come base di calcolo un numero pari a 190, risultando quindi la maggioranza dei 2/3 pari a 127;
 - b) la delibera era comunque invalida anche ammettendo la legittimità delle delibere relative alle scadenze, posto che lo Statuto (art. 13, comma 4) prevedeva un numero minimo di componenti pari a 180 e un meccanismo di cooptazione per ovviare alle vacanze che si dovessero verificare tra un Congresso e l'altro (art. 13, comma 7), sicché il Consiglio non avrebbe comunque potuto deliberare alcunché con un numero di componenti di gran lunga inferiore a quello previsto dallo Statuto;
 - c) Il Consiglio Nazionale poteva essere convocato in sessione straordinaria solo a fronte della richiesta di 2/3 dei suoi componenti: la convocazione non poteva essere disposta d'iniziativa del Segretario Generale o della Segreteria Confederale, come avvenuto per la convocazione del 14 febbraio 2014, né il Consiglio poteva autoconvocarsi, come avvenuto in quella stessa data, quando alla assemblea erano presenti un numero di consiglieri inferiori ai 2/3 richiesti a tal fine dallo Statuto.



-Nell'ambito di tale giudizio –con separato ricorso- gli attori chiedevano altresì disporsi, ai sensi dell'art. 23 c.c., la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni impugnate, atteso che le stesse pregiudicavano il loro diritto a partecipare democraticamente alla vita associativa, nel rispetto dello Statuto e della legge. Ai fini dei gravi motivi rilevanti ex art. 23 c.c. per la concessione della misura cautelare rappresentavano che:

a) nelle more molti consiglieri dissenzienti erano stati sospesi ed espulsi dall'UGL, molte unità territoriali erano state commissariate ed erano continuate le illegittime irrogazioni di sanzioni disciplinari comminate con finalità ritorsive e punitive, senza specifica indicazione dei motivi addotti a giustificazione dei provvedimenti sanzionatori, senza contraddittorio e senza possibilità di difesa da parte dei destinatari.

b) il Consiglio Nazionale, riunitosi nuovamente in data 25 marzo 2015, aveva deliberato altre decadenze determinando l'ulteriore riduzione del numero di aventi diritto al voto a 128 consiglieri; in quest'ultima occasione le decadenze erano state deliberate ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento del Consiglio Nazionale" e quindi con una motivazione diversa da quella adottata in occasione delle delibere del 14 e del 20 febbraio 2015, segno che i resistenti avevano condiviso la contestazione relativa alla inapplicabilità del Regolamento attuativo in quella sede richiamato.

c) A ben vedere, a seguito delle modifiche statutarie apportate dal CONGRESSO NAZIONALE di UGL del febbraio 2006, il Consiglio Nazionale non aveva ancora adottato il regolamento necessario ad assicurarne il "corretto funzionamento" in conformità alla nuova fisionomia assunta da tale organo per effetto delle modifiche statutarie; sicché anche il richiamo art. 7 del "Regolamento del Consiglio Nazionale" doveva considerarsi erroneo.

d) I commissariamenti, le decadenze e le espulsioni venivano utilizzate dalla UGL anche sotto il profilo processuale, con la formulazione di eccezioni attinenti alla carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire originaria e sopravvenuta, con grave potenziale pregiudizio per le ragioni degli attori.

e) Il Consiglio Nazionale, nella illegittima composizione denunciata, continuava a differire la celebrazione del Congresso Nazionale, in violazione della disposizione statutaria che, in caso di dimissioni o decadenza del SEGRETARIO GENERALE, imponeva al CONSIGLIO NAZIONALE la convocazione del congresso straordinario confederale e la celebrazione di tale congresso entro sei mesi dalla convocazione (cfr. art. 13, comma 16)

f) La celebrazione del CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO, infatti, originariamente fissata per il 23 e 24 gennaio 2015, era stata oggetto di tre differimenti: in data 20 dicembre 2014, il CONSIGLIO NAZIONALE di UGL aveva disposto il differimento del congresso confederale straordinario "alla data del 25, 26, 27 giugno 2015"; in data 20 marzo 2015, il CONSIGLIO NAZIONALE di UGL aveva disposto un ulteriore differimento del congresso confederale straordinario "alla data del 17, 18 e 19 settembre 2015"; in data 16 maggio 2015, il CONSIGLIO NAZIONALE di UGL aveva disposto un ulteriore differimento del congresso confederale straordinario al 14 e 15 novembre 2015.



Concludevano pertanto lamentando la grave ed irreparabile lesione dei diritti dei ricorrenti, illegittimamente estromessi dalla vita associativa sotto vari profili, e sottolineando come la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate poteva consentire il ripristino di una situazione di legalità interna e di corretto confronto democratico, posto che tutte le iniziative denunciate non avevano avuto altro scopo che quello di rimuovere dalla compagine associativa la corrente dissenziente.

^^^

-Si costituiva nella fase cautelare l'associazione convenuta, la quale chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione, deducendo i seguenti motivi:

-in via pregiudiziale inammissibilità dell'istanza cautelare, stante l'inesistenza e la nullità insanabile del giudizio per inesistenza dell'atto introduttivo, posto che gli attori avevano notificato un atto di citazione contenente le sole pagine dispari e privo della citazione a comparire a udienza fissa;

-difetto di legittimazione attiva originario, poiché al momento della notifica dell'atto di citazione nessuno degli attori aveva più lo status di consigliere, essendo stata formalizzata la loro decadenza tra il 14 e il 20 febbraio 2015 e non avendo gli stessi impugnato tali provvedimenti in via autonoma;

-difetto di legittimazione attiva sopravvenuto degli attori, atteso che gli stessi medio tempore erano stati espulsi dal sindacato e molti avevano dato vita ad una nuova associazione sindacale;

-infondatezza della impugnazione proposta, sotto il profilo della legittimità delle decadenze deliberate atteso che: la decadenza dei componenti del Consiglio Nazionale era regolata dall'art 7 del Regolamento del Consiglio Nazionale, approvato nel 1998 e tuttora in vigore, nonostante nel 2006 fosse stato approvato il nuovo Statuto dell'UGL; l'indicazione dell'art. 8.4 del Regolamento attuativo era avvenuta per mero errore e il riferimento doveva intendersi al Regolamento del Consiglio sopra citato; alle assemblee figuravano solo pochi consiglieri dissenzienti, quindi i ricorrenti, che risultavano semplicemente assenti, non potevano lamentarsi di essere stati dichiarati decaduti per ritorsione in quanto dissenzienti;

-cessazione della materia del contendere, posto che il Consiglio Nazionale in data 16 maggio 2015 aveva rinnovato le deliberazioni del 20 dicembre 2014 e del 20 febbraio 2015, procedendo alla cooptazione di 50 nuovi membri e deliberando in tale nuova composizione una nuova elezione di Francesco Paolo Capone quale Segretario Generale con conferma della fiducia alla Segreteria Generale;

-infondatezza della impugnazione proposta, sotto tutti gli altri profili di contestazione;

-insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 23, comma 3, c.c.;



-inammissibilità di un provvedimento di sospensione con efficacia retroattiva e ripristinatoria dello status quo ante, posto che il provvedimento ex art. 23, comma 3, c.c. aveva efficacia *ex nunc* e quindi non poteva comportare effetti invalidanti di provvedimenti adottati da autonomi organi statutari confederali (Segreteria Confederale), né effetti reintegratori con riferimento ai provvedimenti di decadenza.

^^^

Nel corso del procedimento, intervenivano volontariamente **MANCINI TONINO, BERGAMO GIANCARLO, CICERO ESTER MARIA LETIZIA, DEL GROSSO EDOARDO, MURGIA GIOVANNINA, SURACE GIUSEPPE, TAMMARO GIUSEPPE, RONGHI SALVATORE, CRISTOFARO NICOLA MARIA**, contestando anch'essi le delibere impugnate dagli attori, proponendo le medesime domande e chiedendo, altresì, accertarsi e dichiararsi l'invalidità delle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale in data 16 maggio 2015, con le quali, previa cooptazione di nuovi consiglieri nazionali, erano state confermate sia la delibera di elezione del Capone, sia la delibera di nomina dei componenti della Segreteria Confederale. In particolare, ne eccepivano l'invalidità per mancata indicazione all'ordine del giorno degli argomenti oggetto delle deliberazioni, per la mancata convocazione dei soggetti illegittimamente dichiarati decaduti il 14 e il 20 febbraio 2015 e per la partecipazione dei consiglieri cooptati, soggetti non legittimati per via dell'irregolarità originaria del procedimento di cooptazione, anch'esso svolto senza la partecipazione dei consiglieri illegittimamente decaduti.

All'udienza di comparizione delle parti i ricorrenti insistevano per la sospensione della esecuzione delle delibere impugnate, mentre i resistenti si riportavano alle proprie eccezioni e deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda cautelare.

osserva in diritto:

1 – Giova premettere, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che gli odierni ricorrenti hanno chiesto ex art. 23 c.c.: la sospensione dell'esecuzione delle delibere assunte dal CONSIGLIO NAZIONALE di UGL in data 14 febbraio 2015 e in data 20 febbraio 2015 aventi ad oggetto le decadenze dei consiglieri nazionali illegittimamente disposte in base all'art. 8, quarto comma, del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CONFEDERALE, con l'adozione di ogni relativo e conseguente provvedimento di legge; la sospensione dell'esecuzione della delibera di elezione di FRANCESCO PAOLO CAPONE alla carica di Segretario Generale di UGL adottata in data 20 febbraio 2015 dal CONSIGLIO NAZIONALE STRAORDINARIO di UGL, con l'adozione di ogni relativo e conseguente provvedimento di legge; la sospensione dell'esecuzione della nomina dei componenti della SEGRETERIA CONFEDERALE di UGL formalizzata dal CAPONE, in data 20 febbraio 2015, con l'adozione di ogni relativo e conseguente provvedimento di legge.

Orbene, le domande di sospensione ex art. 23 c.c. sono state correttamente formulate nella pendenza del giudizio di merito volto ad ottenere la declaratoria della nullità ovvero l'annullamento delle medesime deliberazioni per cui è richiesta la sospensione.



Ciò posto, le predette domande di sospensione sono fondate e possono trovare accoglimento.

^^^^^^

2 – L'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare per inesistenza o nullità assoluta del presente giudizio, formulata in via pregiudiziale dalla UGL, non è fondata.

Ai sensi dell'art. 164 c.p.c., i vizi relativi alla *vocatio in ius*, quali la mancanza di indicazione della data dell'udienza di comparizione, sono sanati con effetto retroattivo dalla costituzione del convenuto, stante l'intervenuto raggiungimento dello scopo della citazione. I vizi relativi alla *editio actionis* non possono invece essere sanati dalla costituzione del convenuto, ma la norma predispone meccanismi di reazione aventi effetto conservativo, sia pure con efficacia *ex nunc*. In nessun caso l'ordinamento ricollega alla nullità della citazione la conseguenza della nullità o addirittura della inesistenza del giudizio.

Nel caso di specie, l'imperfezione dell'atto di citazione non sembra aver impedito al convenuto di avere conoscenza del processo e di predisporre compiutamente le proprie difese in questa fase cautelare. Qualunque eccezione volta a far valere una lesione del diritto di difesa conseguente ad una imperfetta *editio actionis* potrà, inoltre, essere compiutamente avanzata in sede di merito ed in quella stessa sede potranno essere adottati i relativi provvedimenti ex art. 164 c.p.c. Non vi sono, pertanto, sotto tale profilo, motivi per dichiarare inammissibile la domanda cautelare formulata, posto che il giudizio di merito non è, come affermato da parte convenuta, destinato a concludersi con una pronuncia di rito per inesistenza o nullità del giudizio stesso.

^^^^^^

3 – Anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva originaria e sopravvenuta e per difetto di interesse ad agire non sono fondate.

Parte convenuta sottolinea che gli attori e gli intervenuti, allo stato, non sono né componenti del Consiglio Nazionale, per essere stati dichiarati decaduti da tale carica, né associati UGL, per essere stati espulsi con provvedimenti adottati nelle more del presente giudizio.

L'affermazione della convenuta secondo la quale gli attori non avrebbero legittimazione attiva originaria, per non aver impugnato i provvedimenti di decadenza in via autonoma e non aver sanato tale condizione, è priva di pregio. Il primo provvedimento impugnato dagli attori in ordine logico è proprio quello che dichiara la decadenza degli stessi dalla carica di consiglieri, delibera che viene ritenuta illegittima per l'insussistenza delle disposizioni regolamentari ivi richiamate, con conseguente rivendicazione di tale qualifica come tuttora in essere. Sulla base di quanto affermato nell'atto introduttivo (illegittimità e invalidità della delibera che ha disposto la decadenza degli attori dal Consiglio Nazionale), vi è quindi corrispondenza tra le persone degli attori e coloro che nella domanda sono indicati quali titolari del diritto fatto valere (diritto ad essere tuttora riconosciuti quali componenti del Consiglio Nazionale per effetto dell'annullamento della delibera impugnata).



Quanto al difetto di legittimazione attiva sopravvenuta, per essere stati molti tra gli attori e gli intervenuti espulsi con successivi provvedimenti della Segreteria Generale, occorre osservare quanto segue. E' bensì vero che l'art. 23 c.c. attribuisce il potere di impugnare le deliberazioni dell'assemblea agli organi dell'ente, agli associati e al pubblico ministero. La giurisprudenza della Suprema Corte ha tuttavia chiarito che: *"la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato"* (Sez. 1, Sentenza n. 952 del 26/01/1993, Rv. 480457; Sez. 1, Sentenza n. 181 del 13/01/1988, Rv. 456798).

Nel caso di specie, gli attori hanno agito quando erano ancora associati e non era intervenuto alcun provvedimento di espulsione. I diritti che gli stessi intendono far valere si innestano in un complesso contenzioso che vede fronteggiarsi diverse correnti all'interno dell'associazione sindacale convenuta. Nell'ambito di detto contenzioso, gli attori mirano a recuperare i propri incarichi e la propria posizione all'interno degli organi assembleari, anche al fine di continuare ad interagire con la corrente avversa nel confronto finalizzato all'elezione dell'organo di governo. Ove l'illegittimità della decadenza dichiarata con le deliberazioni impugnate dovesse essere accertata, ne deriverebbero conseguenze potenzialmente invalidanti con riferimento a diversi ulteriori atti posti in essere dal Consiglio Nazionale senza la partecipazione dei consiglieri dichiarati decaduti, compresa l'elezione del Segretario Generale. E' chiaro, quindi, l'interesse degli attori ad agire nel presente giudizio: ottenere una pronuncia che costituisca la base delle ulteriori impugnative in corso o ancora da proporre in relazione agli atti posti in essere successivamente e consequenzialmente collegati alla delibere impugnate. Occorre infine osservare che gli attori potrebbero ancora impugnare i citati provvedimenti di esclusione, non essendo ancora decorso il termine semestrale di cui all'art. 24 c.c.

A ben vedere, infine, solo alcuni tra gli attori risultano essere stati colpiti da provvedimenti di espulsione, mentre molti mantengono tuttora la qualifica di associato.

Le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta sotto questo profilo non sono quindi accoglibili.

^^^^^

4 – Passando all'esame dei motivi posti a fondamento dell'istanza di sospensione, occorre premettere che stante la natura cautelare del provvedimento ex art. 23 c.c. e l'applicabilità allo stesso, in quanto compatibile, della normativa in materia di procedimenti cautelari, è necessario, da un lato, valutare la sussistenza dei requisiti tradizionali del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*; dall'altro effettuare –nell'ottica dei "gravi motivi" richiesti dalla norma speciale– un giudizio comparativo tra il pregiudizio che potrebbe subire l'attore dall'esecuzione e quello che subirebbe l'associazione dalla sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata (giudizio analogo a quello frutto dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di sospensione dell'esecuzione di deliberazione assunta da assemblea di società di capitali ex art. 2378, comma 4, c.c.).

Per quanto riguarda il *fumus*, è necessario esaminare preliminarmente l'aspetto della lamentata illegittimità delle delibere di decadenza dei componenti del Consiglio Nazionale.



Tali decadenze sono state così motivate in data 14 febbraio 2015, per quanto riguarda i primi 15 Consiglieri: *“Il Presidente dà lettura dell'art. 8 del Regolamento avente ad oggetto le assenze ingiustificate in base al quale si prende atto che i consiglieri (segue elenco) sono decaduti dal Consiglio Nazionale”*; ed in data 20 febbraio 2015 per quanto riguarda gli altri 37 consiglieri: *“Assume la Presidenza il consigliere Luca Malcotti il quale preliminarmente dà atto, ai sensi dell'art. 8.4 del Regolamento attuativo, della decadenza dei seguenti n. 36 consiglieri (segue elenco) ... chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cetica Stefano il quale chiede alla Presidenza di verificare anche la decadenza del consigliere Ronghi Salvatore ai sensi del precitato articolo 8.4 del Regolamento Attuativo. Fatte le opportune verifiche l'intero Consiglio prende atto della decadenza del Consigliere Ronghi Salvatore determinando quindi il numero totale dei membri del Consiglio Nazionale aventi diritto di voto in 138”*.

Entrambe le delibere sono motivate con il solo richiamo alla norma interna di riferimento e nei verbali non si rinvencono altri dati utili ad effettuare la valutazione di legittimità richiesta, sia pure in via sommaria, dall'art. 23, comma 3, c.c.

In entrambe le delibere il richiamo appare chiaramente indirizzato all'articolo 8, quarto comma, del Regolamento attuativo dello Statuto Confederale approvato il 4 luglio 2012 dal Comitato Confederale. Non appare convincente l'osservazione di parte convenuta circa il fatto che si sarebbe trattato di un *lapsus calami* e che in realtà l'assemblea intendesse riferirsi ad altro regolamento. Nei verbali la disposizione è individuata più volte in maniera chiara e non vi sono elementi di segno contrario idonei a far ritenere che l'intenzione dell'assemblea fosse diversa. Dal verbale del 14 febbraio 2015 si evince, inoltre, che dello stesso articolo 8 è stata data lettura, così escludendo anche l'ipotesi che potessero esservi stati equivoci circa la disposizione richiamata.

Ciò detto, è necessario osservare che la disposizione regolamentare richiamata non si applica agli organi confederali, ma alle strutture territoriali e di categoria del sindacato, come si evince dall'esame del Regolamento stesso. Tale circostanza è riconosciuta anche da parte convenuta, che infatti parla di *lapsus calami* e sostiene che l'assemblea intendesse applicare altro regolamento. Peraltro lo stesso Consiglio Nazionale, nel deliberare altre decadenze successivamente all'instaurazione del presente giudizio, ha corretto il tiro ed ha modificato la motivazione deliberando la decadenza, *“ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Consiglio Nazionale”* (regolamento risalente al 1998 ed emanato in attuazione dello Statuto all'epoca vigente).

Quanto sopra osservato evidenzia l'assenza nelle delibere impugnate di una corretta ed esauriente motivazione, indispensabile nel caso di specie, trattandosi di delibere con effetti pregiudizievoli nei confronti dei consiglieri dichiarati decaduti.

Si è già detto che il riferimento alla norma regolamentare, che dovrebbe contenere la disciplina dei casi di decadenza dei Consiglieri Nazionali, costituisca l'unico dato rilevante sotto l'aspetto motivazionale. I diversi richiami regolamentari avvicendatisi nelle delibere del Consiglio Nazionale dimostrano una consistente incertezza circa la disposizione regolamentare applicabile al caso della decadenza del componente del Consiglio Nazionale. Certamente inapplicabile è il Regolamento attuativo del 2012, come sopra osservato. Di dubbia applicabilità è anche il Regolamento del 1998, emanato in attuazione di uno Statuto non più in vigore e con



riferimento ad un organo che ha subito modifiche con l'emanazione del nuovo Statuto. Il rinvio in questione si presenta quindi del tutto incerto ed inattendibile ai fini motivazionali.

Inoltre, nelle delibere impugnate non vi è alcuna indicazione circa le presunte assenze ingiustificate che costituirebbero il presupposto per poter dichiarare la decadenza. Peraltro, nemmeno dalla lettura degli atti difensivi di UGL vi è modo di comprendere quali e quante sarebbero le assenze contestate. Anche sotto questo profilo, quindi, la motivazione è del tutto carente, sì da impedire al consigliere dichiarato decaduto di difendersi ed al giudice adito in sede di impugnativa della delibera di valutare la legittimità della stessa.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere per sussistenza di un *fumus* di fondatezza in ordine alle contestazioni relative alle delibere di decadenza sopra indicate.

^^^^^^

5 – Analoga conclusione deve essere adottata in relazione alla contestuale delibera con la quale il Consiglio Nazionale, nella composizione priva dei consiglieri dichiarati decaduti, ha proceduto all'elezione del Segretario Generale nella persona del Capone. Essa appare invalida per difetto del quorum deliberativo previsto dall'art. 13, comma 16, dello Statuto attualmente in vigore (*“nel caso di decadenza o dimissioni del Segretario Generale, il Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, provvede alla elezione nel suo seno del nuovo Segretario Generale”*).

La delibera è stata, infatti, assunta alla presenza di 101 membri su un totale di 138 componenti, numero derivante dalle dichiarazioni di decadenza che avevano colpito 52 consiglieri. E' stata poi adottata con il voto di 100 consiglieri, considerando quale base di computo il numero di componenti derivante dall'esclusione dei consiglieri dichiarati decaduti e cioè 138. Alla luce di quanto sopra osservato, il computo corretto avrebbe dovuto tenere in considerazione anche i 52 decaduti e quindi assumere come base di calcolo un numero pari a 190: la maggioranza dei 2/3 sarebbe quindi stata pari a 127. Essendo invece l'elezione avvenuta con il voto di soli 100 consiglieri, la previsione statutaria di cui all'art. 13, comma 16, non risulta rispettata.

D'altra parte, anche a prescindere dalle scadenze, l'assemblea, ridottosi il numero dei componenti sotto i 180 previsti dallo Statuto all'art. 13, comma 6, avrebbe dovuto eventualmente procedere alla reintegrazione della sua composizione mediante il meccanismo di cooptazione di cui al successivo comma 7, previsto *“per supplire alle vacanze dei propri componenti eletti che si verificassero tra un Congresso e l'altro”*. Ciò soprattutto in funzione di una deliberazione di tale rilevanza quale quella relativa all'elezione del Segretario Generale, deliberazione per la quale è, peraltro, necessaria una maggioranza qualificata. Priva di pregio è a tal proposito l'osservazione della UGL, secondo cui alcuna soglia minima di componenti sarebbe prevista dallo Statuto. Portando alle estreme conseguenze il ragionamento fatto dalla convenuta circa la possibilità per il Consiglio Nazionale di deliberare validamente con un numero di componenti inferiore a quello statutario, si potrebbe arrivare a sostenere che il Consiglio possa validamente deliberare anche con un numero esiguo di consiglieri, così vanificando la previsione statutaria che li ha previsti nel (rilevante) numero fisso di 180.



Per le stesse ragioni sopra evidenziate ed in virtù dello stesso rapporto di consequenzialità tra le delibere impugnate, va valutato positivamente anche il *fumus* relativo alla domanda di sospensione dell'esecuzione della delibera di nomina dei componenti della Aegreteria Confederale di UGL, formalizzata dal Capone in qualità di Segretario Generale, sempre in data 20.2.2015.

^^^^^^

7 – La UGL ha inoltre eccepito la cessazione della materia del contendere per effetto della delibera del 16 maggio 2015, con la quale il Consiglio Nazionale ha confermato le deliberazioni del 20 dicembre 2014 e del 20 febbraio 2015, provvedendo preventivamente ad integrare la composizione del Consiglio con la cooptazione di 50 nuovi consiglieri e quindi deliberando con il voto di 153 presenti su 188 componenti.

Tale delibera è stata impugnata dagli intervenuti con domanda autonoma formulata nella comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. depositata in atti, anche se in relazione alla stessa non risulta allo stato formulata domanda di sospensione.

La delibera citata non è tuttavia idonea a configurare una sopravvenienza positivamente valutabile ai fini del riconoscimento della cessazione della materia del contendere.

Come è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla -e oggetto di contestazione dalla controparte- comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reperi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti, (cfr. *ex multis* Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014, Rv. 629925).

La Suprema Corte ha avuto modo anche di precisare che: *“In tema di invalidità delle delibere di un'associazione non riconosciuta, trova applicazione la disciplina di cui all'art.2377, ultimo comma, cod. civ., per cui l'annullamento non può essere pronunciato se vi è stata sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità alla legge e all'atto costitutivo; ciò non comporta tuttavia alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa”* (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16017 del 13/06/2008, Rv. 604011)

Nel caso di specie, è la UGL a rappresentare la delibera del 16 maggio 2015, quale fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, mentre gli attori insistono per l'accoglimento delle proprie domande, sicché occorre procedere ad effettuare quella verifica suggerita dalla Corte di Cassazione circa l'avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità ed accertare, di conseguenza, se la delibera ratificante sia



immune da vizi. Solo in caso di esito positivo di tale verifica potrebbe pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, essendo effettivamente venuto meno –con la rimozione dei vizi oggetto dell'originaria impugnazione– ogni interesse ed utilità all'ottenimento di una pronuncia nel merito.

Orbene, nel caso di specie, non può sostenersi che gli originari vizi delle delibere impugnate siano stati integralmente rimossi e che sia, quindi, venuto meno l'interesse a procedere con il presente giudizio, anche in sede cautelare.

La delibera del 16 maggio 2015 (“delibera di confermare tutte le delibere assunte nei consigli nazionali dell'UGL del 20 dicembre 2014, 14 febbraio 2015 e 20 febbraio 2015 e considerando l'interesse attuale del Consiglio Nazionale a fare proprie le motivazioni ed i contenuti delle suddette delibere”), con la cooptazione di 50 nuovi consiglieri, potrebbe al più aver rimosso il vizio sopra segnalato relativo all'aver deliberato con un numero di consiglieri di gran lunga inferiore a quello previsto dallo Statuto, ma non ha rimosso il vizio incidente a monte sulla composizione del Consiglio, determinatosi a seguito delle delibere di decadenza in questa sede impugnate. Sotto questo profilo continua ad esservi controversia e le contestazioni degli attori, come sopra evidenziato, appaiono, prima facie e salvo approfondimenti nel prosieguo del giudizio, fondate.

Al Consiglio riunitosi in data 16 maggio 2015 non hanno infatti partecipato i consiglieri dichiarati decaduti, che non sono stati nemmeno convocati. In questa composizione, e quindi in assenza degli attori, il Consiglio ha provveduto alla cooptazione di nuovi consiglieri, per poi deliberare la conferma delle delibere precedentemente adottate. Può in realtà dirsi che la stessa cooptazione, quale meccanismo di rimozione del vizio relativo al numero di consiglieri inferiore a quello statutario, si fonda su un presupposto fortemente controverso: una valida cooptazione presupporrebbe logicamente una valida decadenza e quest'ultimo aspetto non pare allo stato sussistere.

A tutto quanto sopra osservato si aggiunga che la delibera del 16 maggio 2015 è stata impugnata con autonoma domanda dagli intervenuti, sicché anch'essa è allo stato *sub iudice* nel procedimento di merito pendente dinanzi a questo giudice.

^^^^^^

8 - Parimenti sussistente appare, allo stato, il requisito del *periculum*, atteso quanto rappresentato circa la forte conflittualità che si è venuta a creare all'interno dell'associazione, con fronti di conflitto sempre crescenti ed esiti di progressiva emarginazione degli attori. Sotto il profilo del *periculum* va valorizzato anche il continuo rinvio del Congresso Straordinario Confederale posto in essere dall'attuale Consiglio Nazionale, con conseguente violazione della disposizione statutaria che ne impone la celebrazione entro 6 mesi (cfr. art 13, comma 16, dello Statuto: “nel caso di decadenza o dimissioni del Segretario generale, il Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, provvede alla elezione nel suo seno del nuovo Segretario Generale, deliberando contemporaneamente, e nella stessa seduta, la convocazione del Congresso straordinario confederale da tenersi entro sei mesi dalla data della deliberazione stessa”).



Circa la valutazione comparativa da effettuare tra il pregiudizio che i ricorrenti potrebbero subire dall'esecuzione della delibera e quello che l'associazione potrebbe viceversa subire dalla sua sospensione, è sufficiente osservare che corrisponde ad un interesse generale di ogni associazione che la gestione avvenga nel rispetto delle disposizioni che l'associazione stessa si è data al fine di garantire il confronto democratico tra le diverse istanze operanti al suo interno. Nel caso di specie tale risultato può essere ottenuto con la sospensione delle delibere impugnate e l'attivazione dei meccanismi statutari che consentano di superare lo stallo nel confronto democratico tra tutte le componenti associative.

^^^^^^

9 – Appaiono, quindi, sussistenti allo stato i presupposti per disporre la sospensione cautelare degli effetti delle delibere impugnate.

Le spese del procedimento cautelare vanno rimesse alla sentenza di merito.

P.Q.M.

1) in accoglimento dell'istanza cautelare, **SOSPENDE** l'efficacia delle determinazioni assunte dal CONSIGLIO NAZIONALE di UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO in data 14 febbraio 2015 e in data 20 febbraio 2015 aventi ad oggetto le decadenze dei Consiglieri Nazionali; **SOSPENDE** l'efficacia della delibera di elezione di Francesco Paolo Capone alla carica di Segretario Generale di UGL emessa dal CONSIGLIO NAZIONALE di UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO in data 20 febbraio 2015; **SOSPENDE** l'efficacia della nomina dei componenti della Segreteria Confederale di UGL formalizzata da Francesco Paolo Capone, nella qualità di Segretario Generale di UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO in data 20 febbraio 2015;

2) RIMETTE alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del presente subprocedimento cautelare.

Si comunichi.

Roma, 5.8.2015

Il Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Rossella Chirieleison

